

# 2022



## —Regolamento Organismo di Vigilanza rev. 02 del febbraio 2022



Fondazione  
Paola di Rosa  
Onlus  
Via Moretto 34  
25100 Brescia

# **REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA**

## **INDICE**

**Art. 1** - Scopo e ambito di applicazione

**Art. 2** – Composizione, requisiti, sostituzione dei membri dell' Organismo e responsabilità

**Art. 3** – Compiti dell' Organismo e del suo membro

**Art. 4** - Riunioni - convocazioni e ordine del giorno

**Art. 5** - Consultazioni per iscritto e flussi finanziari verso l'Organismo

**Art. 6** - Audizioni

**Art. 7** – Verbali e comunicazioni tra Organismo ed organi Societari

**Art. 8** - Risorse finanziarie

**Art. 9** - Voto e decisioni

**Art. 10** - Segreteria

**Art. 11** - Consulenti esterni

**Art. 12** – Obbligo di riservatezza

**Art. 13** - Modifiche del regolamento

## **Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione**

Fondazione Paola Di Rosa Onlus (di seguito: la Fondazione) con delibera della Giunta, ha adottato il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito: Modello) allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001. n. 231 e s.m.i. (di seguito Decreto), recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000. n. 300».

1.1 Nell'ambito della stessa delibera è stato istituito, in base alle previsioni del medesimo Decreto, un organismo (di seguito: l'Organismo oppure OdV) con compiti di vigilanza e controllo in ordine all'adeguatezza, al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello, nonché di cura dell'aggiornamento dello stesso.

1.2 Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell'organismo i cui poteri e funzioni sono dettagliati nel Modello.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo applica le *Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001* e per il *coordinamento con la funzione di vigilanza del sistema di internal auditing* e impronta le proprie attività ai principi di oggettività e indipendenza a garanzia dei quali l'Organismo riporta e risponde direttamente alla Giunta della Fondazione.

1.4 Il Regolamento è comunicato alla Giunta e da esso approvato.

## **Art. 2 – Composizione, requisiti, sostituzione dei membri dell'Organismo e responsabilità**

2.1 L'Organismo è monocratico.

### **Requisiti.**

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett.b) e 7, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo deve possedere requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione e onorabilità così definiti:

**Autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale autonomia è esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'Organismo dovrà rimanere estraneo, nell'atto delle funzioni specifiche, a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi e non dovrà in alcun modo essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione della propria attività.

Il requisito va inteso in senso sostanziale e non meramente formale, ed è pertanto dimostrato dall'attribuzione di specifici poteri e funzioni nonché di una certa autonomia

patrimoniale (ad esempio, come sopra detto, con la dotazione iniziale di un budget preventivamente deliberato dall'Organo Amministrativo).

L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite del regolamento dallo stesso adottato.

**Indipendenza:** La posizione dell'OdV deve essere di organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

Nel caso di OdV a composizione plurisoggettiva, la garanzia dell'autonomia in senso collegiale dell'Organismo viene garantita dalla obbligatorietà dell'unanimità dei consensi delle decisioni.

**Professionalità:** Il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del curriculum vitae e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, secondo la giurisprudenza prevalente, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, pratica professionale legale, oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva e consulenziale e in ambito sociosanitario.

**Continuità d'azione:** La continuità d'azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV. Al fine di garantire tale effettività, l'OdV deve monitorare in modo costante la coerenza tra i comportamenti previsti nel Modello e le attività svolte in concreto dai suoi destinatari, svolgendo i propri compiti in modo sistematico (calendarizzazione delle attività, verbalizzazioni, flussi informativi, ecc.). L'azione di controllo e monitoraggio dell'Organismo deve essere svolta in continua interazione con il management aziendale ed i soggetti collocati in posizione di staff.

**Onorabilità:** Il/I componenti dell'OdV, visto il ruolo chiamato/i a ricoprire, deve/devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore; in particolare, il regolamento di disciplina del funzionamento dell'OdV prevede specifiche cause di ineleggibilità e decadenza, che, secondo la giurisprudenza, non possono risolversi solamente nella condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Limitando le cause di ineleggibilità o decadenza a tali ipotesi estreme, si arriverebbe alla conseguenza logica di poter nominare quale membro dell'organo di vigilanza "un soggetto condannato – seppure con sentenza non irrevocabile - per corruzione, per truffa aggravata ai danni di ente pubblico, per frode fiscale ovvero un soggetto nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile ad esempio per gravi fatti corruttivi".

2.2 La perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità previsti dal modello organizzativo è causa di decadenza del componente dell'Organismo.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta entro trenta giorni dalla conoscenza della relativa causa anche a seguito di segnalazione da parte degli altri componenti dell'Organismo.

2.3 Il componente dell'Organismo deve svolgere l'incarico con obiettività, integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza. Ove il difetto di indipendenza non sia eliminabile/eliminato, il componente dell'Organismo deve essere sostituito tempestivamente.

2.4 È fatto obbligo al membro dell'Organismo di comunicare tempestivamente alla Giunta la delibera dell'Organismo che individua l'esistenza di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dello stesso.

2.5 Il legislatore, al momento dell'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, non ha ritenuto opportuno assoggettare ad una specifica disciplina la responsabilità dei componenti dell'Organismo.

Per quanto riguarda la responsabilità penale, ad oggi si può affermare che l'OdV è senz'altro depositario di un obbligo di vigilanza attribuito direttamente dalla legge; tuttavia il medesimo Organismo non riveste un ruolo di garante che si traduce nel dovere di prevenzione di eventuali reati da parte delle figure aziendali apicali e dei subordinati. L'Organismo non ha alcuna posizione di garanzia rilevante ex art. 40 comma, 2, c.p., visto che non è titolare di specifici poteri impeditivi ma solo di un generico dovere di sorveglianza e controllo.

Infatti, la gestione dell'ente e le scelte strategiche sono e restano prerogativa degli organi statuari. Resta inteso che il membro dell'Organismo di Vigilanza potrebbe incorrere in una responsabilità penale in caso di concorso omissivo, quando cioè contribuisce dolosamente e con comportamenti omissivi coscienti alla condotta di reato posta in essere da un altro soggetto.

Sussiste solamente un rischio di responsabilità penale del componente dell'O.d.V.:

- è il caso relativo all'inosservanza degli obblighi in tema di prevenzione dell'attività di riciclaggio.

Infatti, il D.Lgs. n. 231/2007, artt. 52 e 55, attribuisce esplicitamente all'O.d.V. l'obbligo di comunicare:

- a) senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, c.2;
- b) senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni all'art. 41 di cui abbia notizia;
- c) entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49 e 50 di cui abbia notizia;
- d) entro trenta giorni, all'Autorità di Vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art.36 di cui abbia notizia.

Tali disposizioni, dunque, attribuiscono all'Organismo di Vigilanza un obbligo di doppia comunicazione/denuncia:

- interna, alla proprietà/rappresentanza legale della società,
- esterna, alle Autorità di Vigilanza ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'omissione dolosa delle dovute comunicazioni è sanzionata con la responsabilità penale del componente dell' OdV.

Per quanto riguarda la responsabilità civile dell'Organismo nei confronti di terzi, va precisato che l'Organismo de quo non è qualificabile come Organo della società in senso stretto, ed in capo ad esso non è ravvisabile una posizione autonoma di garanzia e tutela degli interessi collettivi o di terzi (come ad esempio avviene per il Collegio Sindacale o il Revisore dei Conti). L'Organismo previsto dall'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 è una funzione organizzativa della Fondazione, facoltativa ed indipendente. I suoi poteri, se pur ampi ed effettivi, non si traducono mai in interventi di impedimento di comportamenti potenzialmente illeciti o in applicazioni dirette di sanzioni disciplinari. Di conseguenza non ricorrono le condizioni affinché l'OdV risponda dei danni patiti da terzi a seguito di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente.

Diversa l'ipotesi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. del componente dell'Organismo di Vigilanza verso la Fondazione che lo ha nominato, per colpa in vigilando o per negligente adempimento dell'incarico. In caso di colpa dell'Organismo di Vigilanza, sarà tenuto a risarcire il pregiudizio subito dall'ente a seguito delle sanzioni irrogate al medesimo per la commissione di reati di cui al Decreto. In ogni caso, l'attribuzione di tale responsabilità all'OdV o ad un suo componente dovrà sempre basarsi sulla colpa per violazione dell'obbligo di diligenza nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e sul nesso causale tra l'inadempimento ed il danno in concreto subito. A fronte di tale rischio appare opportuno, a tutela degli stessi interessi della Fondazione, è previsto nell'atto di nomina dell'OdV l'estensione di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso l'ente e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori dell'Ente.

### **Art. 3 – Compiti dell'OdV**

#### 3.1 Compiti dell'OdV.

A norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 l'OdV ha “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”. A questa breve affermazione corrispondono in realtà una serie articolata di funzioni e poteri che l'Organismo si vede attribuiti direttamente dalla Giunta.

In particolare, sul piano generale, all' OdV sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello da parte dei destinatari;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree “a rischio” reato, e dalla idoneità delle procedure adottate ai fini della prevenzione dei reati rilevanti per il D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere ed assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività alla Giunta la necessità di procedere alle integrazioni ed agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale.

Tali compiti generali si declinano, poi, nell'attribuzione all'Organismo di specifiche funzioni:

- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della “mappatura” aggiornata delle aree di attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- promuovere adeguate iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi al Modello stesso;
- instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio nonché per i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- controllare la presenza, l’effettività e la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello o che siano da esso richiamate. In particolare devono essere messi a disposizione dell’O.d.V. tutti i dati possibili al fine di consentire l’effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a fornire indicazioni di indirizzo per un corretto aggiornamento degli elementi stessi;
- in presenza di violazioni del Modello, o suo mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti, così come in presenza di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate dall’ OdV, procedere alla segnalazione alla Giunta per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

3.2 Il componente unico dell'Organismo di vigilanza monocratico ha i seguenti compiti e poteri:

- convoca e presiede le riunioni dell'Organismo;
- rappresenta l'Organismo con facoltà di delegare altro componente;
- invita alle riunioni dell'Organismo i responsabili di altre funzioni dell'Ente e, a fini consultivi, i consulenti esterni;
- cura i rapporti con la Giunta e l'organo amministrativo o Direzione;
- conserva i verbali dell'OdV e la restante documentazione inerente all'attività svolta dall'Organismo.

3.3 Nell'esercizio della sua attività è coadiuvato dalla Segreteria della Fondazione che può redigere i verbali delle sedute su indicazione dello stesso membro dell'OdV e cura l'archiviazione della documentazione dell'Organismo, le convocazioni e gli inviti di cui sopra.

#### **Art. 4 - Riunioni - convocazione e ordine dei giorno**

4.1 L'Organismo si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi, secondo un calendario a tal fine predisposto. E' possibile tuttavia richiedere ulteriori incontri ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo o una periodicità diversa anche semestrale.

4.2 Il componente unico stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni ed invia le convocazioni e i documenti necessari ai lavori alle altre funzioni aziendali e/o ai consulenti esterni, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Le convocazioni e la documentazione possono essere trasmesse anche a mezzo telefax o posta elettronica.

4.3 L'ordine del giorno, nonché l'invito, può essere inviato ai componenti dell'internal auditing.

4.4 Sarà possibile fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta di altri partecipanti alla riunione.

4.5 Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione, ma possono essere svolte in video o teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei convocati, in particolare, è necessario che sia consentito:

- a) al componente unico dell'OdV di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali deliberazioni;
- b) alla Segreteria di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione, anche attraverso la consultazione di eventuali documenti forniti in corso di riunione, e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 5 - Consultazioni per iscritto e flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

5.1 Il componente dell'OdV può attivare una procedura di consultazione scritta dei convenuti e, ove ritenuto opportuno, dei consulenti esterni.

5.2 I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati all'Organismo e ai consulenti esterni se coinvolti e convocati, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di



spedizione. L'Organismo prende atto della decisione assunta mediante consultazione scritta alla prima riunione utile.

### 5.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Nel declinare i compiti dell'OdV occorre chiarire che, per assolvere al mandato che la legge gli assegna, ed al fine di ottenere un Modello efficace, all'Organismo deve essere garantito il più ampio accesso alle informazioni aziendali e alle dinamiche di gestione operativa.

E' stato già posto in rilievo, come ex art. 6, comma 2, lett.d) del D.Lgs. n. 231/01, i Modelli Organizzativi debbano prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza degli stessi.

La finalità, evidentemente, è di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello e di accertare ex post le cause che hanno reso possibile il verificarsi di un reato.

Deve qui evidenziarsi la necessità di prevedere un sistema di relazioni a vari livelli che permetta una circolazione di informazioni idonea a ridurre il rischio reati.

L'obbligo di relazionare all'Organismo, con cadenza periodica che deve essere fissata nel Modello, è rivolto alle funzioni della Fondazione a rischio reato e riguarda:

- o i risultati dei controlli effettuati periodicamente dalle funzioni sul modello tramite prospetti riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi ecc.
- o le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In particolare, tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'ente, sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza, sia nelle relazioni periodiche che devono essere previste dal Modello, sia tempestivamente al verificarsi dell'evento, in ordine ad ogni violazione del Modello e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Pertanto, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni dell'Ente nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle indicazioni di cui al Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari avviati e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- richiesta di assistenza legale avanzata dagli Amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, alla variazione delle deleghe e dei poteri;

- variazioni delle aree a rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- partecipazione ad appalti o a procedure finalizzate alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- richieste di fondi e contributi pubblici e loro utilizzo;
- informazioni relative ai clienti e ai fornitori della Società indagati per reati sanzionati dal Decreto;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ossia l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Tali segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta, anche via e-mail. Sono ammesse anche segnalazioni anonime. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante.

Il componente dell'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sua funzione e in nessun caso potrà venir meno ai limiti posti dalla normativa sulla privacy e sulla tutela delle informazioni, come peraltro previsto anche dai recenti reati inseriti nell'elenco che lo stesso D.Lgs. n. 231/2001 oggi sanziona.

5.4 Per quanto attiene le segnalazioni anonime l'OdV ha facoltà di verificarne la fondatezza e procedere con le azioni conseguenti o archivarle.

#### **Art. 6 - Audizioni**

Ogniqualevolta lo ritenga opportuno, l'Organismo può richiedere l'audizione dei destinatari del Modello e/o di ogni altro soggetto, al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni, ovvero su segnalazioni riguardanti il Modello o i rischi vigilati pervenute all'Organismo medesimo.

#### **Art. 7 – Verbali e comunicazioni tra OdV e organi societari**

7.1 Una sintesi delle decisioni assunte dall'Organismo è preparata dalla Segreteria della Fondazione.

7.2 I verbali delle riunioni, oltre a far constare la presenza dei partecipanti debbono riportare in forma sintetica anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

7.3 I verbali sono trascritti nell'apposito libro dell'OdV.

7.4 Comunicazioni fra Organismo di Vigilanza e Organi societari. L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, previo accordo, in qualsiasi momento dagli Organi sociali.

A propria volta, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di richiedere al Presidente della Fondazione ed al Revisore dei Conti la convocazione degli Organi da essi presieduti, affinché l'OdV possa ad essi riferire in merito a fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa a carico dell'ente ponendo così tali Organi in condizione di adottare le misure di rispettiva competenza.

Ogni anno, entro il termine disposto dalla vigente normativa Regionale in materia di vigilanza sugli enti e comunque in tempo utile rispetto al Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio di esercizio, l'Organismo di vigilanza trasmetterà al Consiglio ed all'Organo Revisore una relazione consuntiva avente ad oggetto l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché il proprio programma di attività per l'anno successivo.

## **Art. 8 - Risorse finanziarie**

8.1 L'Organismo utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica indicata nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure di budget assegnate per € 2.000,00 (duemila/00) annui che potranno sommarsi di anno in anno se non utilizzate.

8.2 L'Organismo di Vigilanza compie e autorizza gli atti necessari a far sì che la Fondazione effettui le attività e sostenga le spese di cui al comma precedente nei limiti delle risorse assegnate.

8.3 Qualora azioni di accertamento o consulenziali rese necessarie e richieste dall'ODV eccedano il budget delle risorse assegnate, quest'ultimo farà ricorso a specifica richiesta alla Giunta, relazionando sulla necessità.

Le decisioni assunte dalla Giunta saranno verbalizzate e costituiranno, in caso di diniego, assunzione di responsabilità da parte della Giunta stessa.

## **Art. 9 - Decisioni dell'Organismo**

9.1 I consulenti esterni, qualora invitati alla riunione, esprimono su richiesta dell'Organismo parere esclusivamente consultivo.

## **Art. 10 - Segreteria dell'Organismo**

10.1 L'Organismo si dota della propria Segreteria, composta da personale messo a disposizione dalla Fondazione, gradito all'Organismo e a questo anche non esclusivamente dedicato. La segreteria provvede all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni dell'Organismo, nonché allo svolgimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi dell'Organismo stesso.

10.2 La Segreteria si attiva al fine di avere tutti gli indirizzi di posta elettronica, il numero del fax e l'indirizzo postale a cui inviare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei compiti organizzativi che le competono.

### **Art. 11 – Consulenti esterni**

11.1 L'Organismo nei limiti delle risorse finanziarie ad esso garantite dalla Fondazione può farsi assistere da consulenti esterni in relazione ad argomenti o attività per le quali sono necessarie particolari competenze.

A titolo meramente esemplificativo:

- novità normative e giurisprudenziali di rilievo per l'attività e il funzionamento dell'OdV nonché per l'adeguatezza/aggiornamento del Modello;
- discussione sui report di Audit dai quali siano emersi aspetti/criticità rilevanti ai sensi del d.Lgs. 231/2001;
- analisi degli aspetti e delle problematiche attuative del Modello;
- revisione periodica del Modello con particolare attenzione al confronto tra quanto riportato nello stesso e quanto riscontrato nello svolgimento delle attività di monitoraggio;
- aggiornamento circa l'emanazione delle eventuali procedure legate a principi specifici contenuti nel Modello in relazione alle aree individuate dallo stesso come sensibili.

11.2 I consulenti esterni partecipano alle riunioni dell'Organismo su convocazione dello stesso.

### **Art. 12 - Obblighi di riservatezza**

12.1 Il componente dell'Organismo è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Le informazioni in possesso dell'Organismo sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare con il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

12.2 L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza importa la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo.

### **Art. 13 - Modifiche del regolamento**

Il presente Regolamento può essere modificato previa invio alla Giunta della Fondazione per il consenso.

Approvato dalla Giunta in seduta del febbraio 2022